



**A tutti i Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi**

CIRCOLARE N° 19

**Oggetto: D. L. n. 36 del 30 aprile 2022 – Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche
in regime forfettario ex Legge n. 398/91 - Obbligo della fatturazione elettronica –**

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 19-2022 elaborata dal Centro Studi Tributarî della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI
CIRCOLARE N. 19 – 2022

**Oggetto: D. L. n. 36 del 30 aprile 2022 – Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche
in regime forfettario ex Legge n. 398/91 - Obbligo della fatturazione elettronica –**

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.100 del 30 aprile 2022 il D.L. n. 36 del 30 aprile 2022, recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)".

L'art. 18 del Decreto, al comma 2, prevede che all'art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo del 5 agosto 2015, n. 127, in materia di fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati, le parole da "Sono esonerati dalle predette disposizioni" fino alle parole "o committente soggetto passivo d'imposta" sono soppresse.

Detto art 1, comma 3 del D. Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, stabilisce che con riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell'IVA effettuate dal 1° gennaio 2017, i soggetti passivi possono optare per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni, effettuata anche mediante il Sistema di Interscambio di cui all'art. 1, commi 2122 e 212, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244. L'opzione ha effetto dall'inizio dell'anno solare in cui è esercitata fino alla fine del quarto anno solare successivo e, se non revocata, si estende di quinquennio in quinquennio.

Il medesimo art. 1, comma 3, in sede di conversione in Legge n. 119/2018 del D.L. n. 136 del 17 dicembre 2018, è stato integrato con il seguente periodo: ***"Sono altresì esonerati, in fine, dalle predette disposizioni i soggetti passivi che hanno esercitato l'opzione di cui agli articoli 1 e 2 della Legge 16 dicembre 1991, n. 398, e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000,00; tali soggetti, se nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo superiore a euro 65.000,00, assicurano che la fattura sia emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d'imposta"***.

Con la norma abrogativa recata dal comma 2 dell'art. 18 del D.L. n. 36 del 30 aprile 2022, è eliminato l'esonero dall'obbligo della fatturazione elettronica per le ASD e SSD, che fruiscono del regime forfettario recato dalla Legge n. 398/1991, con proventi commerciali non superiori a 65.000,00 euro. Trattasi, pertanto, dei soggetti che nell'anno 2021 hanno conseguito proventi di natura commerciale, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000,00 euro.

Infatti, il comma 3 dell'art. 18 del D.L. n. 36/2022, stabilisce che la disposizione di cui al comma 2 si applica a partire dal 1° luglio 2022 per i soggetti che nell'anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero abbiano percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000,00 annui, e a partire dal 1° gennaio 2024 per i restanti soggetti. Con il secondo periodo del medesimo comma 3, è stabilito che per il terzo trimestre del periodo d'imposta 2022, le sanzioni di cui all'art. 6, comma 2, del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, (trattasi di una sanzione dal 5 al 10% dell'imponibile in misura fissa da 250,00 a 2.000,00 euro se la violazione non rileva ai fini reddituali) non si applicano ai soggetti ai quali l'obbligo di fatturazione elettronica è esteso a decorrere dal 1° luglio 2022, sempre che la fattura elettronica sia emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. La moratoria concerne, però, soltanto le operazioni senza IVA e non quelle con addebito dell'imposta come le operazioni poste in essere da una SSD/ASD in regime forfettario.

Per completezza di trattazione si reputa opportuno ricordare che, prima dell'emanazione della norma abrogativa recata dall'art. 18, comma 2, del D.L. n. 36/2022, le ASD/SSD, che hanno optato per il regime forfettario recato dalla Legge n. 398 del 1991, con volume di ricavi commerciali nell'esercizio commerciale precedente fino a 65.000,00 euro, erano esonerate dalla emissione delle fatture elettroniche potendo emettere le fatture stesse con le modalità tradizionali, sempre tenendo nel debito conto che "esonero non vuole significare divieto", mentre gli stessi soggetti con ricavi commerciali oltre 65.000,00 euro nell'esercizio

precedente, possono emettere autonomamente la fattura elettronica esponendo l'IVA nel documento o, in alternativa, se il cliente è titolare di partita IVA, la fattura elettronica viene emessa dal cliente al posto dell'Associazione Sportiva.

E' auspicabile che in sede di conversione in Legge del Decreto n. 36/2022, le disposizioni recate dai commi 2 e 3 possano essere riviste dal momento che la loro attuazione comporta altri adempimenti nei confronti dei soggetti sportivi dilettantistici.

Tra le altre novità introdotte dal D.L. n. 36/2022, se ne segnalano, poi, alcune che possono interessare la generalità dei contribuenti

Sanzioni per mancata accettazione di pagamenti digitali - Il medesimo art. 18 stabilisce al comma 1, che, **a partire dal 30 giugno 2022**, anziché dal 1° gennaio 2023, come era stato precedentemente stabilito, agli esercenti che rifiutano di accettare pagamenti con strumenti elettronici, potrà essere irrogata una sanzione pari a 30,00 euro per ciascuna transazione negata, a prescindere dall'ammontare della spesa sostenuta, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale non è stato accettato il pagamento con carte. Il credito d'imposta sulle commissioni bancarie addebitate per le transazioni eseguite con pagamento digitale in favore di operatori con ricavi non superiori a 400.000,00 euro è elevato, per il periodo 1° luglio 2021- 30 giugno 2022, dal 30 al 100%.

Invio giornaliero dei pagamenti elettronici – Il comma 4 dell'art. 18 del D.L. n. 36/2022 stabilisce che gli operatori economici che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi di pagamento elettronici devono inviare giornalmente all'Agenzia delle Entrate, anche tramite la Società PagoPA SpA, oltre ai dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronici, l'importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate.